



COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Il Segretario Generale

5

AL RESPONSABILE DELL'AREA

GEOM. RAFFA

2

AL RESPONSABILE DELL'AREA

DOTT.SSA FICI

ALL'OREF

P.C. ALLA GIUNTA MUNICIPALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000. PARERE DELL'OREF. RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE SULLE MOTIVAZIONI DELL'URGENZA.

Come noto, in data 5 maggio 2021 la Giunta Municipale con deliberazione n. 55 ha approvato la deliberazione recante "variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2021, si sensi dell'art. 175, comma 3, lett. a) del TUEL per l'attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2020". Successivamente, con deliberazione n. 57 del 11 maggio 2021 è stata approvata la rettifica della citata deliberazione in quanto, per mero errore materiale, era stato scritto che "era stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione".

In verità si osserva che l'errore materiale riguardava anche l'oggetto in quanto la variazione adottata dalla Giunta Municipale è operata ai sensi dell'art. 175 ma comma 4 e non 3. Come invece correttamente indicato nel corpo dell'atto.

In merito, si osserva comunque che detto errore non inficia in alcun modo la sostanza e la legittimità della deliberazione, ma pone l'accento sulla necessità che gli uffici lavorino con maggiore precisione e lucidità, che evidentemente è mancata alla scrivente all'atto della lettura della proposta di deliberazione quanto ai cennati profili qualitativi e formali, ma non sostanziali, proprio per l'urgenza con cui si è operato al fine esclusivo di non perdere il finanziamento delle somme in argomento.

In specie la proposta di deliberazione è stata presentata alla scrivente e alla Giunta Municipale rappresentando motivi di particolare urgenza in quanto, in assenza della necessaria copertura finanziaria in bilancio, si sarebbe certamente perso il finanziamento per la messa in sicurezza del tratto in dissesto della via Bizzoli per 78.033,15 euro.

L'urgenza rappresentata dagli uffici, e segnatamente dal responsabile dell'Area 5, si sostanziava nella necessità di procedere all'affidamento dell'opera in questione entro 10 maggio 2021, poiché l'inosservanza di detto termine avrebbe determinato la perdita del finanziamento ai sensi del Decreto ministeriale.

In disparte altre considerazioni circa le diverse soluzioni che avrebbero potuto essere adottate per addivenire i tempi idonei, e non d'urgenza, alla variazione o previsione di bilancio delle somme in questione, al 5 maggio 2021 le ragioni rappresentate sono parse bastevoli per arrivare all'utilizzo della variazione di bilancio in giunta municipale a mente dell'art. 175, comma 4 del Tuel, che di fatto costituisce, a parere della scrivente, *extrema ratio* provvedimento in quanto di fatto esautora il Consiglio Comunale di una sua propria competenza, così come individuata dall'art. 42, comma 2, lett. b) dell'ordinamento degli enti locali. Proprio a tutela delle competenze esclusive del Consiglio Comunale il legislatore impone come contrappeso e garanzia l'obbligo di ratifica entro il termine perentorio dei 60 gg. e comunque entro la chiusura dell'esercizio in corso, in modo da restituire all'organo competente la funzione propria sugli strumenti di bilancio.

Sulla proposta di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale, tuttavia, **l'OREF ha espresso "pare sfavorevole alla ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 11.05.2021 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000 limitatamente all'individuazione**

dei requisiti di urgenza che a parere di questo Collegio non vengono riscontrati”.

Sotto un profilo squisitamente giuridico si osserva che i presupposti di urgenza sono fondamentali affinché la Giunta Municipale possa adottare una deliberazione di variazione di bilancio come quella adottata. Tant'è che lo stesso CNDCEC (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) in un documento del febbraio 2019 suggerisce che **il migliore modus operandi sarebbe quello dell'espressione del parere dell'OREF sulla proposta di variazione al bilancio da dottarsi da parte della Giunta Municipale e non in sede di consiglio comunale.**

Di fatto seppur il parere dell'OREF sia obbligatorio, ma non vincolante, non si può non rilevare che lo stesso, come espresso con verbale n. 30/2021 del 24 maggio 2021 e acclarato al protocollo dell'ente in data 26 maggio, sembra suggerire che non vi fossero i presupposti per la variazione in giunta municipale, cosa che, in verità è alquanto opinabile.

La motivazione richiesta alla variazione in giunta, quanto ai presupposti di urgenza deve essere “opportuna”. Peraltro la necessità circa la “opportunità” della motivazione è stata inserita solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011.

Al fine di rendere maggiore contezza circa la **“opportunità della motivazione circa i profili di urgenza”** e consentire al Consiglio Comunale, nonché all'OREF, di valutare sotto un profilo meramente giuridico e motivazionale, che si basi sull'operato dei funzionari dell'area 2 e 5 che hanno attestato la regolarità tecnica e contabile dell'atto in questione e quindi la stessa sussistenza dei requisiti per la variazione di bilancio ex art. 175 comma 4, **Vorrà il Responsabile dell'Area 5 A VISTA meglio specificare, integrandoli alla proposta di deliberazione, i motivi di urgenza onde non dover provvedere al ritiro dell'atto di Giunta in autotutela con conseguente perdita del finanziamento e necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dall'affidamento effettuato che sarebbe così finanziato con somme comunali, in disparte i profili di responsabilità per la perdita del finanziamento e la responsabilità amministrativa.**

Misilmeri, 27 maggio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(MICALIZZI)

FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N.
39/1993



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Area 5 "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

Al Segretario Generale
Avv. Mariagiovanna Micalizzi

All'OREF del Comune di Misilmeri

Al Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Bianca Fici

Al Sindaco del Comune di Misilmeri
Dott. R. Rizzolo

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI "RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO". RISCONTRO NOTA 16714 DEL 28.05.2021 DEL SEGRETARIO GENERALE.

Con riferimento all'oggetto si richiama innanzitutto la propria nota n. 13942 del 5.05.2021 con la quale si richiedeva la variazione urgente di bilancio al fine di rispettare il termine di cui al decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza Locale.

Il Decreto del 10 febbraio 2021 infatti ha comunicato che, nello scorrimento della graduatoria dei finanziamenti per il fondo progettazione, il Comune di Misilmeri avrebbe dovuto concludere l'affidamento della progettazione per l'intervento di consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli (per un totale di euro 78.033.15) entro e non oltre la data del 10 maggio 2021, pena la decadenza dal finanziamento.

Il bilancio di esercizio ultimo approvato 2020/2022 e l'odierna autorizzazione di spesa in esercizio provvisorio in quanto non è ancora spirato il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023, ma lo stesso è in corso di formazione, ma non approvato, non ha previsto detta somma per diverse motivazioni riconducibili non certo ad inerzia dei funzionari e dell'amministrazione, quanto a oggettive difficoltà nella programmazione.

L'urgenza della variazione di bilancio in Giunta è motivata dalla assenza della previsione delle somme in bilancio e dalla conseguente decadenza dal finanziamento per la progettazione di un'opera che afferisce a interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità e la mitigazione del dissesto idrogeologico.

L'urgenza è altresì determinata dall'evidenza che non rispettare il termine di cui al decreto del 10

febbraio 2021, come la caducazione degli effetti della ratifica della deliberazione di Giunta, nella ipotesi in cui il Consiglio Comunale non ratificasse la variazione d'urgenza, l'effetto sarebbe la nullità per difetto di competenza della deliberazione di Giunta nonché degli atti adottati con responsabilità di vario genere che vanno dal danno erariale da perdita di finanziamento alla necessità di attivare immediatamente la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e) del Tuel per l'affidamento della progettazione finanziata effettuata nei termini.

Come evidenziato dal Segretario Generale nella nota di cui all'oggetto, la perdita del finanziamento, ove non vi fossero i presupposti non riscontrati dall'OREF, sarebbe possibile causa di responsabilità amministrativa diretta da accertarsi in capo ai funzionari, che invero, hanno lavorato nell'interesse esclusivo dell'Ente proprio per la rilevanza degli interventi in questione.

Nel corso del 2020, ma ancora nel 2021, la efficienza e capacità di programmazione dell'Ente risente in modo particolarmente pesante della emergenza sanitaria in atto, per cui quando è stato acclarato il finanziamento nel dicembre 2020 il bilancio di esercizio 2020 non era stato approvato e gli uffici si sono trovati a fronteggiare oltre l'ordinario, anche le ulteriori incombenze di carattere sanitario e di difficoltà nella stessa programmazione per le continue modifiche normative di carattere straordinario ed eccezionale, tanto che lo stesso Governo Nazionale ha ritenuto di postergare più volte, per tutti gli enti locali, la data di approvazione del bilancio sino ad arrivare ad ottobre.

Nonostante lo slittamento l'ente è riuscito ad approvare il bilancio 2020 solo nel 2021 e, nelle more, questo ufficio è pervenuto ad accorgersi che le somme non erano inserite nel bilancio 2021 solo dopo la comunicazione del decreto innanzi citato nel febbraio 2021.

I presupposti di urgenza si rinvergono nella certezza della perdita del finanziamento ove non la Giunta e il Responsabile dell'Area 2 non si fossero determinati nella approvazione della variazione in urgenza.

Si ritiene che l'urgenza dei presupposti vada vagliata sul qui e ora dell'atto piuttosto che sugli eventuali errori o difetti di programmazione (perché tanto pare dire il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori n. 30/2021).

Quanto all'opportunità della motivazione" richiesta dal Segretario Generale al fine di consentire allo stesso e al Consiglio Comunale la migliore ponderazione delle scelte da effettuare, si ritiene che **sia insita nella evidenza di evitare il danno da perdita del finanziamento arrecato all'Ente e perciò, stante la gravità, sia bastevole.** Peraltro è giurisprudenza contabile costante che la perdita di un finanziamento è fattispecie da cui scaturisce danno per l'ente comunale.

Ulteriore presupposto per l'urgenza si individua nel fatto che il finanziamento, peraltro, attiene a opere di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito di un intervento nazionale afferente il dissesto idrogeologico.

Si precisa inoltre che attualmente due servizi afferenti all'Area 5 risultano sprovvisti di responsabile anche a seguito di trasferimenti di unità lavorative presso l'Area 4 per esigenze rappresentate dall'Amministrazione.

Si ribadisce in ultimo, come già fatto più volte al Segretario Generale ed all'Amministrazione Comunale per le vie brevi, che attualmente l'Area 5 soffre di una forte carenza di personale e che senza un intervento da parte dell'amministrazione quest'area si troverà costantemente a lavorare in affanno nel tentativo di non incorrere in perdite di finanziamento.

Misilmeri, il 27.05.2021

Il Responsabile dell'Area 5
(geom. Rosolino Raffa)